

(N. 190)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI e COLOMBO SVEVO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, concernente provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, ha previsto che « le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

L'adozione di tale norma, pur avendo arrecato notevoli benefici ai lavoratori dipendenti che, in forza ad aziende sottoposte all'amministrazione straordinaria e in previsione di una possibile rescissione del rap-

porto di lavoro, non godevano della tutela dei propri diritti, in virtù, appunto, della legge fallimentare, ha tuttavia creato una disparità di trattamento e introdotto una pesante discriminazione nel confronto degli ex dipendenti.

Si è verificata, cioè, la conseguenza che, mentre i dipendenti, che proprio nell'intendimento di favorire una normalizzazione delle condizioni aziendali e magari nell'aspettativa di entrata in possesso del corrispettivo delle loro indennità si sono dimessi, o sono stati licenziati, antecedentemente (forse pochi giorni prima) la nomina del commissario, non hanno potuto beneficiare di alcuna somma per la natura del loro credito, i dipendenti che sono rimasti in forza anche per poco tempo, dopo la procedura straordinaria, oltre ad essere liquidabili, fruiscono del trattamento in prededuzione, cioè prima del pagamento dei debiti compresi nella massa fallimentare.

È evidente, quindi, che la discriminazione tra le due categorie di lavoratori crea una

palese ingiustizia in quanto se trattamento particolare deve essere riservato ad una parte (lavoratori in forza nel periodo post-commissariamente) non può che essere esteso all'altra (lavoratori in forza nel periodo pre-commissariamento), anche se con limiti di tempo ben definiti, in quanto entrambe hanno uniformemente concorso alla massa debitoria che in sede fallimentare, per la loro omogeneità, non può assolutamente distinguere.

Del problema si è già parzialmente fatto carico il Parlamento che, convertendo in legge il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, ha provveduto, ma limitatamente alle imprese armatoriali appunto sottoposte ad amministrazione straordinaria, ad ovviare agli inconvenienti richiamati, considerando debiti contratti per la continuazione dell'esercizio della impresa quelli « derivanti da rap-

porto di lavoro subordinato », « anche se sorti antecedentemente all'inizio della procedura ».

Poichè si ritiene che l'indiscriminata estensione a tutti i rapporti precedenti possa suscitare qualche legittima perplessità, il presente disegno di legge vuole limitare il periodo a due anni, quale si ritiene possa identificarsi con l'azione revocatoria.

Il disegno di legge proposto coincide con l'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, presentato in occasione del dibattito svoltosi nella seduta del 22 giugno 1982 e che è stato valutato positivamente dal rappresentante del Governo, per cui si ritiene che, oltre ad avere una sua precisa connotazione, ottenga l'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».